Verbale di Riunione

L'anno **2017** il giorno **16 ottobre** si sono incontrate in Trapani la società Liberty Lines S.p.A. e le Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI e USLAC-UNCDIM-SMACD con una folta rappresentanza dei Lavoratori stessi.

L'incontro è stato convocato dall'azienda facendo seguito a quanto concordato in data 18 settembre 2017 con l'obiettivo di fare il punto circa le verifiche comparative per categorie e per linee tra il vigente sistema retributivo ed i preesistenti sistemi applicati (di seguito il "**Raffronto**"), anche al fine di dare piena attuazione alla cd. clausola di salvaguardia già prevista nell'accordo dell'8 febbraio 2017 (di seguito "**Accordo**").

Dopo aver esaminato una bozza di calcolo di raffronto tra i due sistemi sopra citati predisposta dall'azienda, si conviene che il raffronto debba essere rinviato alla preventiva condivisione tra le Parti di alcune voci variabili previste dall'attuale sistema retributivo ed in particolare:

1. Indennità per "mancato pasto" di cui al punto 2).5 pag. 8 dell'Accordo;
2. Indennità di Reperibilità di cui al punto 5, pag. 13 dell'Accordo;
3. Indennità di Trasferta B extra di cui all'ultimo comma punto 1, pag. 7 dell'Accordo come integrata dalla Nota aziendale in data 09.02.2017;
4. Indennità bagaglio di cui alla Nota integrativa dell'Accordo del 26.07.2017;
5. Straordinario accumulato come riposo compensativo di cui al punto 1), secondo paragrafo pag. 6 dell'Accordo.

Dopo approfondita disamina ed ampia discussione le Parti concordano quanto segue sui punti oggetto della riunione:

1. **Indennità per "mancato pasto" di cui al punto 2).5 pag. 8 dell'Accordo**.

Le Parti chiariscono la suddetta previsione nel senso che ove non fosse possibile per ragioni di servizio usufruire della ora di sosta per la consumazione del pasto, tale ora in quanto oggetto di prestazione lavorativa viene retribuita come ora di straordinario. Le Parti dandosi atto che ciò viene già attuato dall'azienda, convengono per il riconoscimento di una indennità di natura risarcitoria ("**Indennità Risarc. Mancato Pasto**") per non aver potuto usufruire del pasto pari al valore del compenso di un'ora di straordinario feriale.

Si chiarisce altresì che l'Indennità Risarc. Mancato Pasto ha decorrenza dal 1° marzo 2017, fermo restando che per stante il lavoro di contabilizzazione, raffronto ed integrazione che sta portando avanti l'azienda, la stessa indennità verrà inserita nelle buste paga a decorrere dal mese di Ottobre 2017 mentre la corresponsione degli arretrati (da marzo a settembre incluso) sarà liquidata con la busta di Dicembre 2017.

Si conviene quindi che il citato Raffronto debba tener conto della suddetta Indennità Risarc. Mancato Pasto.

2. **Indennità di Reperibilità di cui al punto 5, pag. 13 dell'Accordo**.

Le Parti convengono che tale indennità è prevista dall'Accordo soltanto per il personale Amministrativo ed è già correttamente applicata dall'Azienda, ritenendo pertanto di poter eseguire il citato Raffronto secondo le modalità sin'ora seguite.

3. **Indennità di Trasferta B extra di cui all'ultimo comma punto 1, pag. 7 dell'Accordo come integrata dalla Nota aziendale in data 09.02.2017.**

Le Parti convengono che tale indennità è già correttamente applicata dall'azienda per come prevista dal richiamato accordo, ritenendo pertanto di poter eseguire il citato Raffronto secondo le modalità sin'ora seguite.

4. **Indennità bagaglio di cui alla Nota integrativa dell'Accordo del 26.07.2017.**

Le Parti convengono per l'applicazione di tale indennità ("**Indennità Bagaglio**") con applicazione dal 1° settembre 2017 con contabilizzazione dei bagagli registrati (i.e. bagagli per i quali sia stato pagato il relativo corrispettivo dal passeggero) da parte del bordo di ciascuna unità e suddivisione della indennità prevista (€ 0,08 per bagaglio) in parti uguali tra il personale esecutivo.

Si conviene quindi che il citato Raffronto debba tener conto della suddetta Indennità Bagaglio.

5. **Straordinario accumulato come riposo compensativo di cui al punto 1), secondo paragrafo pag. 6 dell'Accordo.**

Le OO.SS. chiedono che a richiesta dei Lavoratori l'azienda liquidi come compenso di straordinario il corrispettivo per le ore accantonate eccedenti le 176 ore restando queste ultime accantonate affinché possano essere utilizzate alla necessità in turnazione.

L'azienda prendendo atto della suddetta richiesta, e ribadendo la propria ampia disponibilità in materia trattandosi di importi accumulati spettanti ai Lavoratori, aderisce a quanto richiesto.

Le Parti provvederanno ciascuna per quanto di competenza a informare i Lavoratori affinché possano avanzare richiesta di liquidazione come sopra.

Si precisa che ove l'esito del Raffronto tra il vigente sistema ed il previgente dovesse evidenziare differenze (per categorie e linee) in negativo, le Parti nello spirito della cd. **Clausola di Salvaguardia** di cui all'Accordo, cercheranno in buona fede soluzioni intese a colmare tali differenze anche identificando se necessario voci ulteriori (*indennità di reperibilità/chiamata, ulteriore indennità di trasferta / missione, premio presenza, etc...*).

A questo punto, le Parti convengono che l'azienda procederà alla elaborazione finalizzata al suddetto Raffronto tenuto conto di quanto oggi concordato che verrà analizzato con tavolo tecnico ed a tal uopo concordano di incontrarsi nuovamente il giorno 23 ottobre 2017 ore 10.00.

Le Parti convengono altresì si incontrarsi il giorno 23 ottobre 2017 ore 15.00 per trattare le problematiche che interessano il personale amministrativo.

Del che è verbale alle ore 19.20

Letto, confermato e sottoscritto

LIBERTY LINES SPA

FILT CGIL

FIT CISL

UILTRASPORTI

USLAC/UNCDIM/SMACD